COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(94) 570 def.
Bruxelles, 14.12.1994

94/287 (COD)

Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante 16a modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione e contesto

La Comunità e gli Stati membri, ad eccezione dell'Italia, della Grecia e del Lussemburgo, sono parti contraenti della Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (Convenzione di Parigi, 1974).

L'organo esecutivo della Convenzione di Parigi (PARCOM) ha facoltà di adottare programmi e misure volti a eliminare o ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino della parte nord-est dell'Oceano Atlantico.

La Convenzione di Parigi del 1974 prevede ufficialmente raccomandazioni e decisioni (vincolanti) in materia di misure e programmi congiunti.

La decisione PARCOM 92/4 del 22 settembre 1992, relativa alla graduale eliminazione dell'esacloroetano dall'industria dell'alluminio secondario e da quella dell'alluminio primario con fonderie integrate, porterà, con il sostegno degli Stati membri che sono parti contraenti e con il sostegno ad referendum (fatte salve cioè le procedure interne comunitarie) della Comunità, alla graduale eliminazione dell'uso dell'esacloroetano (HCE) dall'industria dell'alluminio entro il 31 dicembre 1996. La decisione PARCOM 93/1 del giugno 1993,relativa alla graduale eliminazione di tutti gli impieghi dell'esacloroetano (HCE) nelle industrie dei metalli non ferrosi, porterà alla graduale eliminazione dell'utilizzo dell'HCE in altre industrie dei metalli non ferrosi, ad eccezione di tre leghe di magnesio di cui si ridiscuterà nel 1996. La seconda decisione è stata approvata con le riserve della Germania, del Regno Unito e, di conseguenza, della Comunità.

In assenza di ulteriori interventi, la PARCOM 92/4 sarà applicata da nove Stati membri e la PARCOM 93/1 da sette Stati membri. Il risultato sarà ovviamente quello di una frammentazione del mercato unico per quanto riguarda l'HCE ed un livello di protezione dell'ambiente dell'Atlantico del nord-est inferiore a quanto desiderato dalla stessa PARCOM.

2. Giustificazione delle proposte e considerazioni in materia di sussidiarietà

Obiettivi della proposta alla luce degli obblighi comunitari

E' necessario intervenire per salvaguardare il mercato unico e proteggere l'ambiente: ambedue queste azioni costituiscono obblighi comunitari.

Esclusività della competenza comunitaria in materia

L'intervento specifico necessario, ovvero un'azione volta a salvaguardare il mercato interno per quanto riguarda una sostanza pericolosa, rientra per sua natura tra le

competenze esclusive della Comunità. Tale competenza è stata istituita dalla direttiva del Consiglio 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Modalità d'intervento a disposizione della Comunità.

La Comunità può intervenire unicamente con una proposta di modifica, la 16a, della direttiva 76/769, che stabilisca norme armonizzate in materia di utilizzo di HCE coerenti con le due decisioni PARCOM.

Necessità di norme omogenee. Utilità della fissazione di obiettivi cui gli Stati membri dovrebbero attenersi.

La proposta di 16a modifica che stabilisce norme uniformi in materia di circolazione dell'HCE indispensabili per la tutela del mercato unico, prevede un alto livello di protezione ambientale così come prescritto dalle decisioni PARCOM e assicura il rispetto da parte dell'Unione degli obblighi che le derivano dalla sua partecipazione alla PARCOM. Tale proposta rappresenta il solo modo per conseguire questi tre obiettivi. La fissazione di obiettivi sarebbe una misura insufficiente.

La Commissione ha presentato il 23 settembre 1991 una proposta di consolidamento della direttiva 76/769 (SEC(91) 1608 def./2), tuttora giacente presso il Consiglio. La Commissione intende presentare prossimamente, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del Trattato CE, una proposta di modifica della proposta di consolidamento, in modo da includervi le modifiche e gli adattamenti approvati dal 23 settembre 1991 ad oggi, nonché il testo della presente proposta di sedicesima modifica.

3. Analisi della proposta

La proposta di 16a modifica avrebbe l'effetto di recepire le decisioni PARCOM 92/4 e 93/1 nella normativa comunitaria senza modifiche sostanziali. La deroga temporanea per le piccole fonderie di alluminio stabilita dalla PARCOM 92/4 è implicita nella data di entrata in vigore della direttiva proposta. Inoltre, l'esenzione delle leghe di magnesio AZ81, AZ91 e AZ92 stabilita dalla PARCOM 93/1 viene prevista esplicitamente.

Non ci si è discostati dalle decisioni PARCOM, ad esempio prevedendo ulteriori esenzioni, per le seguenti ragioni:

- tali esenzioni creerebbero problemi giuridici ai membri dell'Unione che aderiscono alla PARCOM e ne sostengono le decisioni;
- ulteriori esenzioni sarebbero in contrasto con il requisito di un alto livello di protezione previsto all'articolo 100A, paragrafo 3;
- esse creerebbero ostacoli al commercio con i paesi terzi aderenti alla PARCOM.

4. Costi e benefici

4.1. I costi

L'HCE è stato usato principalmente per la degassificazione dei metalli fusi, in particolare delle leghe di magnesio e di alluminio. Altri impieghi meno importanti riguardano i fumogeni per usi militari e fuochi d'artificio.

Il loro impiego è diminuito negli ultimi anni, dato l'impiego nei processi di trattamento di metalli di altri metodi di degassificazione meno dannosi per l'ambiente. Questi comprendono la degassificazione con azoto (mediante compresse o lo spurgo dei gas), l'aggiunta di metalli di prima fusione ed il trattamento sotto vuoto.

Nell'Unione si è a conoscenza di una sola impresa che ancora produce HCE, la francese Atochem, la cui produzione si ritiene ammonti a poche migliaia di tonnellate annue per un valore di circa 2 Mio di ECU all'anno.

I principali utilizzatori dell'HCE sono le industrie che producono alluminio e quelle che producono e trattano leghe di magnesio. Nell'Unione l'HCE è stato ormai completamente eliminato dall'industria dell'alluminio primario (manufatti) e, in quella dell'alluminio secondario (rifusione), viene impiegato solo in piccole quantità. Questa tendenza è stata accelerata dalla crescita dei costi unitari dell'HCE accompagnata da una diminuzione del volume di vendita. Sono principalmente le piccole fonderie ad utilizzarlo ancora nella produzione di alluminio. Una considerevole quantità di HCE viene ancora utilizzata nella produzione di molte leghe di magnesio. Come già precedentemente indicato la proposta di 16a modifica tiene conto della situazione particolare delle piccole fonderie di alluminio e dei produttori di leghe di magnesio prevedendo per tali casi, rispettivamente, deroghe temporanee ed esenzioni.

Le ricerche realizzate in uno dei maggiori Stati membri hanno indicato che una sola impresa utilizzatrice sarebbe danneggiata seriamente dalla proposta di 16a modifica. Generalizzando questi risultati, i costi che gli utilizzatori di HCE dell'intera Unione dovrebbero affrontare non supererebbero i 100 000 ECU annui. Non sono noti i costi per il singolo produttore di HCE.

Si può pertanto concludere che i costi complessivi per l'industria derivanti dalla 16a modifica saranno probabilmente di modesta entità.

4.2. I benefici

La PARCOM ha realizzato un'analisi dei rischi della 16a modifica nell'ambito del processo di elaborazione delle decisioni 92/4 e 93/1.

L'HCE è una delle sostanze inserite nella lista 1, la lista nera, della direttiva del Consiglio 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate

nell'ambiente idrico della Comunità. In taluni casi singoli Stati membri hanno fissato limiti alle emissioni ed obiettivi di qualità, che in futuro potranno essere stabiliti dall'intera Unione.

L'HCE non è solo di per sé fonte di pericolo per l'ambiente acquatico, il suo impiego nella produzione e nella lavorazione di metalli non ferrosi comporta l'emissione di altre sostanze pericolose. Tra queste figurano alcuni clorofenoli e l'esaclorobenzene, dannosi anch'essi per l'ambiente acquatico, e le diossine, alcune delle quali figurano tra le più tossiche sostanze conosciute.

La 16a modifica porterà alla sostituzione dell'HCE con succedanei, quali l'azoto, meno dannosi per l'ambiente. I limiti proposti daranno quindi un significativo contributo alla protezione dell'ambiente dell'Atlantico del nord-est.

5. Proporzionalità

Grazie alla 16a modifica si avranno benefici a basso costo in termini di protezione ambientale. La proposta risolve i problemi legati all'HCE senza andare al di là di quanto ritenuto necessario dalla PARCOM.

6. Consultazioni avvenute nella fase preparatoria del progetto relativo alla 16a modifica

La consulenza di esperti degli Stati membri e dell'industria è stata sollecitata nella fase preparatoria della proposta nell'ambito di tre appositi incontri. L'industria, rappresentata dall'associazione europea dell'alluminio e dall'associazione europea dei metalli, pur auspicando più ampie esenzioni dal divieto, non si sono opposte alla proposta.

Uno dei maggiori Stati membri, ritenendo necessarie esenzioni più ampie, ha espresso la sua riserva.

7. Conformità con il trattato

Appare chiaro da quanto precede che la proposta è volta ad assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente ed è pertanto conforme a quanto previsto dall'articolo 100A, paragrafo 3 del trattato.

La proposta non prevede alcuna disposizione speciale del genere di cui all'articolo 7c del trattato.

Essa è inoltre conforme con quanto previsto all'articolo 3b.

8. Consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale

Nel caso in questione si può applicare la procedura di codecisione in conformità dell'articolo 100A del trattato. E' necessario consultare il Comitato economico e sociale.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO E DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante 16a modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale[2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato[3]

considerando che l'articolo 7 A del trattato crea uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che tutti gli Stati membri ad eccezione della Grecia, dell'Italia e del Lussemburgo sono parti della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (convenzione di Parigi 1974); che la commissione di Parigi, organo esecutivo della convenzione di Parigi, considera l'esacloroetano e le sostanze che possono formarsi in seguito alla sua utilizzazione come sostanze il cui inquinamento deve essere eliminato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Parigi; che alla riunione ministeriale delle commissioni di Oslo e Parigi del 22 settembre 1992, la Comunità ha sostenuto "ad referendum" la decisione PARCOM 92/4 sull'eliminazione graduale dell'uso di esacloroetano nell'industria dell'alluminio secondario e nell'industria dell'alluminio primario con fonderie integrate; che alla 15a riunione delle commissioni di Oslo e Parigi del 14-19 giugno 1993, la Comunità ha sostenuto con riserva la decisione PARCOM 93/1 sull'eliminazione graduale dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi;

considerando che la commissione di Parigi ha preparato proposte di decisione, dietro richiesta di tutti i ministri responsabili della protezione dell'ambiente del Mare del Nord e dei fiumi che ivi sfociano e del membro della Commissione europea responsabile della protezione ambientale, durante la Terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord svoltasi a L'Aia il 7 e 8 marzo 1990;

---

(1) GU n.

(2) GU n.

(3) GU n. L

considerando che le limitazioni previste dagli Stati membri all'immissione sul mercato di esacloroetano per l'impiego da parte delle industrie di fabbricazione e lavorazione di matalli non ferrosi incide direttamente sul completamento e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in questo settore, modificando di conseguenza l'allegato I della direttiva 76/769/CEE[4], modificata da ultimo dalla direttiva [94/../CE][5];

considerando che, in considerazione della portata e degli effetti dell'azione proposta, l'azione comunitaria prevista dalla presente direttiva appare non solo necessaria, ma anche indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che detti obiettivi non possono essere raggiunti singolarmente dagli Stati membri, che inoltre l'attuazione di tali obiettivi è prevista dalla direttiva 76/769/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il..... amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi le applicano a partire dal .....

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

---

(4) GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(5) GU n. L

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento Europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

All'allegato della direttiva 76/769/CEE, è aggiunto il seguente testo:

"Esacloroetano N. CAS 67-72-1 N. EINECS 2006664	Non può essere utilizzato nella fabbricazione e nella lavorazione di metalli non ferrosi In deroga, gli Stati membri possono consentire l'impiego sul loro territorio nel processo di affinazione del grano nella produzione delle leghe di magnesio AZ81, AZ91 e AZ92".

SCHEDA FINANZIARIA

SEZIONE 1: IMPLICAZIONI FINANZIARIE

1. Denominazione dell'operazione
Proposta di 16a modifica della direttiva 76/769/CEE

2. Linea di bilancio interessata
Voce B5-300: realizzazione del mercato interno
Per la parte A cfr. la sezione 2.

3. Fondamento giuridico
Articolo 100a del trattato

4. Descrizione dell'operazione

4.1. Obiettivo specifico dell'operazione

L'operazione proposta prevede:
- la limitazione dell'impiego dell'esacloroetano nella produzione di manufatti e nella lavorazione dei metalli non ferrosi.

4.2. Durata
Si tratta di un intervento una tantum.

4.3. Gruppi obiettivo
Industriali

5. Classificazione delle spese
Non applicabile

6. Categorie di spesa
Nessuna

A differenza di molte modifiche precedenti apportate alla direttiva 76/769/CEE, la 16a modifica non richiede alcun intervento di normalizzazione da parte del CEN.

7. Impatto finanziario sugli stanziamenti operativi
Nessuno

8. Misure antifrode previste
Nessuna.

SEZIONE 2: COSTI AMMINISTRATIVI

Non sono previsti costi amministrativi aggiuntivi. Le riunioni necessarie si terranno conformemente a quanto previsto dalla direttiva 76/769/CEE, nel cui quadro si procederà alla convocazione del "Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico: sostanze e preparati pericolosi". Le spese annuali stimate per tale direttiva ammontano a 110 000 ECU per le riunioni degli esperti (art. A250) e a 12 000 ECU per le riunioni del comitato stesso (voce A2510: Spese per le riunioni dei comitati la cui consultazione è obbligatoriamente prevista dalla procedura di presentazione delle proposte di normativa comunitaria).

Non sono previste riunioni straordinarie.

SEZIONE 3: ELEMENTI DI ANALISI COSTI/EFFICACIA

1. L'intervento proposto mira in primo luogo ad armonizzare le limitazioni all'impiego dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi, in modo da evitare di creare ostacoli al commercio, in secondo luogo, ad assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente e, in terzo luogo, a garantire il rispetto da parte della Commissione degli obblighi stabiliti dalla convenzione PARCOM.

2. L'obiettivo generale è la realizzazione del mercato unico.

3. Giustificazione dell'intervento

   L'armonizzazione è necessaria per evitare che si creino ostacoli al commercio, per fornire un alto livello di protezione dell'ambiente e per garantire il rispetto da parte della Commissione degli obblighi derivanti dalla PARCOM.

4. Controllo e verifica dell'intervento

   Il comitato istituito dalla direttiva 76/769/CEE è responsabile per il controllo dell'applicazione di tale direttiva.

COMPETITIVITA' E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO OCCUPAZIONALE

I. La proposta

La presente proposta riguarda restrizioni alla commercializzazione e all'utilizzo dell'esacloroetano (HCE). In particolare, essa intende proibire l'utilizzo dell'HCE nella produzione e lavorazione dell'alluminio e, con alcune eccezioni, nella lavorazione di altri metalli non ferrosi.

Gli obiettivi sono, in primo luogo, salvaguardare l'unità del mercato unico (armonizzando le condizioni di utilizzo dell'HCE), in secondo luogo, proteggere l'ambiente e, in terzo luogo, consentire alla Commissione di adempiere agli obblighi previsti dalla PARCOM.

La proposta si concretizza in una modifica (la 16a) della direttiva 76/769/CEE, la direttiva quadro che limita la commercializzazione e l'utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi. Non si tratta di un nuovo atto legislativo e pertanto non si pongono problemi di sussidiarietà. Così come per le precedenti modifiche, l'intervento comunitario è essenziale per salvaguardare il mercato interno, compito cui i singoli Stati membri non sono in grado di assolvere.

II. L'impatto sulle attività economiche interessate

Le principali industrie interessate dal provvedimento sono quelle legate alla lavorazione e alla produzione di manufatti di alluminio e di alcuni altri metalli non ferrosi, in particolare delle leghe di magnesio.

Le imprese suscettibili di essere danneggiate dalle misure proposte sono relativamente poche. La maggior parte fa già ricorso a succedanei dall'HCE. Le imprese che si troveranno probabilmente ad affrontare difficoltà nel passare all'impiego di succedanei beneficeranno di esenzioni temporanee (ad es. le fonderie di piccole dimensioni) o di deroghe a tempo indeterminato (ad es. i produttori di talune leghe di magnesio).

Un solo Stato membro, la Francia, produce ancora HCE. La produzione in questione, realizzata dall'Atochem, ammonta a poche migliaia di tonnellate all'anno.

III. Cosa devono fare le industrie per adeguarsi al provvedimento

Le industrie manifatturiere e della lavorazione dei metalli non ferrosi devono, fatte salve le eccezioni di cui sopra, sostituire l'HCE ricorrendo ad un agente degassificante alternativo, ad esempio a un gas inerte (compresse o pistole a gas inerte), all'aggiunta di alluminio primario, alla lavorazione sotto vuoto, ecc.

IV. Eventuali misure specifiche per le PMI.

La direttiva proposta, dato il lasso di tempo che necessariamente precederà la sua entrata in vigore, consentirà alle fonderie di piccole dimensioni di giovarsi delle esenzioni temporanee previste dalla decisione PARCOM 92/4.

V. Probabili effetti economici delle proposte

a) Competitività

Le imprese manifatturiere e della lavorazione dei metalli non ferrosi non dovrebbero essere danneggiate dalla sostituzione dell'HCE. L'impiego dell'HCE sta diventando progressivamente più costoso poiché gli sbocchi di mercati si restringono ed i costi unitari aumentano.

b) Occupazione

Le esenzioni temporanee e le deroghe a tempo indeterminato garantiranno che il divieto di impiego e produzione dell'HCE previsto dalla proposta eserciti un effetto minimo sull'occupazione.

VI. Consultazioni

Nella fase preparatoria della proposta sono state consultate, nell'ambito di tre incontri con esperti appositamente designati, le seguenti associazioni industriali.

INDUSTRIA	ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA
Alluminio	Associazione europea dell'alluminio
Altri metalli non ferrosi	Associazione europea dei metalli

Le industrie avrebbero gradito maggiori esenzioni dal divieto, soprattutto per quanto riguarda le leghe di magnesio, riflettendo le preoccupazioni espresse in materia da uno degli Stati membri. Tuttavia, esse non sono contrarie alla proposta. (Esenzioni più ampie rispetto a quelle previste dalle decisioni PARCOM avrebbero creato problemi giuridici ed ostacoli al commercio inaccettabili).

ISSN 0254-1505

COM(94) 570 def.

DOCUMENTI

IT **14**

N. di catalogo : CB-CO-94-593-IT-C

ISBN 92-77-83201-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo